COMMISSIONE VI

FINANZE

54.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3822) 3

Piro Franco, *Presidente, Relatore* 3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,30.

FRANCESCO AULETA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 5 aprile 1989.

Ricordo che nella seduta del 7 dicembre 1989 si è svolta la discussione sulle linee generali e la Commissione ha deliberato di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto.

Comunico che al disegno di legge sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'articolo 2, comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

3. Con lo stesso decreto sono nominati, su designazione dell'ISVAP, uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto di un presidente e da due a quattro membri.

2. 1.

Il relatore.

All'articolo 2, comma 1, sostituire il nono capoverso con il seguente:

9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

2. 2.

Il relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.
(Poteri dell'ISVAP).

1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dai seguenti:

« 2. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché delle Camere, secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

3. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni ».

2. 01.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: quindici giorni *con le seguenti:* quarantotto ore.

4. 1.

Bellocchio, Bruzzani, Umidi Sala.

All'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: La comunicazione è in ogni caso dovuta quando il valore della partecipazione sia superiore alla quinta parte del capitale sociale dell'impresa di assicurazione.
4. 2.

Bellocchio, Bruzzani, Umidi Sala.

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: altra già posseduta *aggiungere le seguenti:* anche indirettamente ovvero da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
4. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 4, aggiungere in fine il seguente comma:

2-*bis*. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo.
4. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Qualora la partecipazione comporti il controllo della società partecipata e quest'ultima eserciti attività differente da quella assicurativa, l'ISVAP ordina che la stessa sia opportunamente ridotta, in ogni caso al di sotto del limite del controllo, assegnando a tal fine il termine più breve perché l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa di assicurazione.
5. 1.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta, Umidi Sala.

All'articolo 5, comma 3, sopprimere le parole: connessa con l'attività.
5. 2.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 5, comma 4, sostituire le parole da: andamento gestionale della società partecipata *fino alla fine con le seguenti:* andamento gestionale della società partecipata, ordina che la partecipazione stessa sia ridotta in ogni caso al di sotto del limite del controllo e entro limiti tali da eliminare detto pericolo. L'ISVAP assegna a tal fine il termine più breve perché l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa di assicurazione.
5. 3.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta, Umidi Sala.

All'articolo 5, comma 5, sostituire le parole: alla disposizione *con le seguenti:* all'ordine.
5. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 6, comma 1, dopo la parola: gruppo *aggiungere le seguenti:* e di una relazione consolidata sulla gestione *e aggiungere in fine i seguenti commi:*

1-*bis*. L'obbligo della redazione del bilancio consolidato e della relazione consolidata sulla gestione è esteso alle imprese capogruppo che pur non esercitando attività assicurativa, hanno come unico oggetto l'assunzione, la gestione e la valorizzazione di partecipazioni in società e/o enti che svolgono esclusivamente o principalmente attività assicurativa.

1-*ter*. L'obbligo di cui sopra è altresì operante nei confronti delle società e/o enti capogruppo qualunque sia l'attività da essi esercitata, quando alcune o tutte le società e/o enti controllati esercenti attività assicurativa detengono, complessivamente, una quota di mercato nazionale pari o superiore all'1 per cento, ovvero l'attivo dell'intero gruppo sia rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti e/o società assicuratrici appartenenti al gruppo stesso.
6. 1.

Bellocchio, Bruzzani, Umidi Sala, Auleta.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.
(Verifica del bilancio consolidato).

1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato e, in genere, di realizzare la vigilanza consolidata di ordine informativo e regolamentare, l'ISVAP ha la facoltà nei confronti di società e/o enti controllati da imprese di assicurazione e di società controllati di cui al comma 2 dell'articolo precedente di:

a) richiedere dati, notizie e informazioni;

b) impartire istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili;

c) effettuare controlli e ispezioni.

7. 1.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta, Umidi Sala.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.
(Rapporti tra Autorità di vigilanza).

1. I Ministri dell'industria e del tesoro sono tenuti a coordinare la vigilanza sulle società e/o enti facenti parte del gruppo assicurativo di cui al precedente articolo 6, e disciplinare le situazioni di crisi nel rispetto della autonomia patrimoniale dei singoli soggetti, ed a procedere coattivamente nei confronti delle società e/o enti appartenenti al medesimo gruppo assicurativo.

7. 01.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta.

All'articolo 8, comma 1, sostituire la parola quindici *con la seguente:* sette.

8. 1.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 8, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

8. 2.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole o per interposta persona *con le seguenti:* o di soggetti comunque interposti ovvero appartenenti al medesimo gruppo.

8. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le comunicazioni si considerano eseguite nel momento in cui pervengono all'ISVAP.

8. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 8, comma 6, sostituire le parole: L'impugnazione può *con le seguenti:* In carenza della suddetta impugnazione, quest'ultima deve.

8. 5.

Bellocchio, Bruzzani.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.
(Partecipazioni al capitale di società assicurative).

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di società esercenti attività assicurativa, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposte persone, quando comporti il controllo delle società di assicurazione, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di una società di assicurazione.

2. Ai fini del presente articolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto – nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante – possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se di tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantott'ore dalla data di stipulazione comunicato all'ISVAP.

3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

4. Se un soggetto autorizzato ai sensi del comma 1 perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve darne comunicazine all'ISVAP entro 15 giorni. Nel caso che la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo della società di assicurazione da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP.

5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione.

9. 1.

Il relatore.

All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di società esercenti attività assicurativa, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o soggetti comunque interposti ovvero appartenenti al medesimo gruppo, quando comporti il controllo delle società di assicurazione, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP.

9. 2.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta, Umidi Sala.

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: L'impugnazione può *con le seguenti:* In carenza della suddetta impugnazione, quest'ultima deve.

9. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 9, aggiungere in fine il seguente comma:

3-*bis*. Nel caso delle operazioni di cui al comma 1 alle quali partecipano imprese di Stati che non assicurino nel loro territorio condizioni normative delle imprese di assicurazione almeno equivalenti a quelle stabilite nella presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, deve, entro quindici giorni dalla comunicazione, vietare l'operazione.
9. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.
(Autorizzazioni e comunicazioni – Sanzioni penali).

1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 devono farne domanda a mezzo raccomandata all'ISVAP. L'autorizzazione si intede concessa se l'ISVAP non provvede entro il termine di 60 giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dall'ISVAP.

3. I provvedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati al richiedente, alla società di assicurazione interessata ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oppure il CIPE) determina i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di garantire l'indipendenza delle società di assicurazione e la tutela degli interessi degli assicurati e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle società che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle società di assicurazione, nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni, i modelli per le domande di autorizzazione e la documentazione da allegare sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione o di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, gli amministratori e i direttori generali delle società, nonché i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9, sono puniti, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.
9. 01.

Il relatore.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.
(Protocolli di autonomia).

1. L'ISVAP è abilitata a richiedere in ogni momento ai soggetti partecipanti al capitale delle imprese di assicurazione una responsabile dichiarazione, nella forma e nei termini temporali prescritti dall'Istituto stesso in via generale o in via particolare, attestante le informazioni, le condizioni e gli impegni necessari ai fini dell'applicazione della presente legge. In particolare la dichiarazione deve riguardare la natura e l'entità dei collegamenti finanziari, nonché gli strumenti e le cautele che i soggetti interessati intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione dell'impresa di assicurazione.
9. 02.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole soggetti comunque interposti *aggiungere le seguenti:* o appartenenti al medesimo gruppo.
10. 1.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole da sulle società ed enti *fino alla*

fine con le seguenti: sui soggetti controllanti o comunque appartenenti al medesimo gruppo.
10. 2.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 10, comma 2, sopprimere le parole , se questo lo richieda,.
10. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 10, comma 4, aggiungere in fine le parole: ovvero abitualmente e largamente negoziati.
10. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 11, dopo le parole: soggetti interposti *aggiungere le seguenti:* o appartenenti al medesimo gruppo.
11. 1.

Bellocchio, Bruzzani.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.
(Operazioni con soggetti controllanti e con le società da questi controllate).

1. Le imprese di assicurazione devono comunicare preventivamente all'ISVAP gli atti aventi contenuto patrimoniale che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su proposta dell'ISVAP, avuto riguardo anche alla tipologia ed alla rilevanza economica degli atti stessi, che esse intendono porre in essere con soggetti controllati e con società da questi controllate.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina altresì i termini e le modalità delle comunicazioni.

3. L'ISVAP può vietare il compimento degli atti di cui al comma 1.

4. I provvedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati all'impresa di assicurazione, ai soggetti interessati ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti che vietano il compimento degli atti devono essere motivati.
12. 1.

Il relatore.

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: soggetti controllanti *aggiungere le seguenti:* o comunque appartenenti al medesimo gruppo.
12. 2.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. missione o l'incompletezza della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura da lire 2 milioni a lire 20 milioni. Qualora ciò riguardi un atto che comporti pregiudizio per le garanzie previste dalla legge nell'interesse degli assicurati si applicano altresì le disposizioni previste dalla legge stessa per la violazione delle norme relative a tali garanzie.
13. 1.

Il relatore.

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: 4 e 8 *con le seguenti:* 4, 8 e 9.
13. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 13, commi 1 e 2, sostituire la parola: trenta *con la seguente:* dieci.
13. 5.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 13, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'omissione, il ritardo e la falsità delle dichiarazioni di cui all'articolo 9-*bis* sono puniti con le sanzioni rispettivamente stabilite nei tre periodi del comma precedente. Il mancato rispetto degli impegni assunti nelle suddette dichiarazioni equivale a falsa dichiarazione.

Alla condanna consegue in ogni caso la pubblicazione delle sentenze su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
13. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 13 sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei casi di falsità delle comunicazioni e di inosservanza del provvedimento di divieto di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, gli amministratori e i direttori generali dell'impresa di assicurazione, se il fatto non costituisce reato più grave, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 20 milioni.
13. 2.

Il relatore.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.
(Risarcimento danni).

1. Nelle ipotesi d'intervento previste dall'articolo 19, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il fondo di garanzia è tenuto a provvedere anche al risarcimento dei danni per sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge purché:

a) dal sinistro sia derivata l'inabilità permanente compresa, in base ai criteri di determinazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, tra i gradi 61/80 e 81/100 per cento, con il massimo di lire 150 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 300 milioni per ogni sinistro;

b) nell'ipotesi di cui alla lettera *b)*, articolo 19, della legge 4 dicembre 1969, n. 990, la responsabilità di chi ha causato il danno sia stata accertata con sentenza passata in giudicato;

c) la persona che ha subito il danno abbia, al momento della presentazione della domanda d'indennizzo, un reddito annuo non superiore a lire 7 milioni, ovvero non abbia alcun reddito.
16. 01.

Il relatore.

All'articolo 18, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2 della legge 22 agosto 1982, n. 576, le parole da: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » fino a: « entro il 30 novembre di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto anche delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno ».
18. 1.

Il relatore.

All'articolo 18, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Insieme al presidente fanno parte della predetta Commissione consultiva almeno tre dirigenti dell'Istituto designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della Commissione partecipano con voto deliberativo ».

2-*ter*. All'articolo 21 della legge 576 del 1982 è aggiunto in fine il seguente comma:

« L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente

dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di 10 unità ».
18. 2.

Il relatore.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.
(Competenza in materia di liquidazione coatta amministrativa).

1. All'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 13 – Modifica alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private – è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nomina secondo la procedura prevista dall'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, uno o più commissari liquidatori, scelti tra nominativi all'uopo designati dall'ISVAP ».
20. 01.

Il relatore.

*Dopo l'articolo 20-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 20-*ter*.
(Divieto di alienazione del pacchetto di maggioranza).

1. L'ISVAP in sede di istruttoria per il rilascio di nuova autorizzazione può richiedere all'azionista di maggioranza una dichiarazione di impegno a non procedere alla alienazione del pacchetto di controllo di cui all'articolo 2359 codice civile per il primo triennio di attività.

2. È nullo il trasferimento delle azioni di controllo di cui al comma precedente eseguito senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP.
20. 02.

Il relatore.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.
(Norme per contrarre polizze di assicurazione con enti pubblici).

1. È fatto obbligo agli enti di diritto pubblico territoriali ed economici, agli istituti o aziende autonome, alle persone giuridiche di diritto privato a partecipazione finanziaria statale di tenere iscritte negli elenchi dei fornitori le imprese assicuratrici o i loro rappresentanti che ne facciano richiesta e che dimostrino di corrispondere ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti attingono dall'elenco delle imprese iscritte le contraenti per polizze che riguardino direttamente o indirettamente l'attività degli stessi.

3. La scelta della compagnia contraente deve essere motivata in forma scritta.

4. La motivazione deve essere comunicata, a richiesta, alle compagnie facenti parte dell'elenco dei fornitori o all'ISVAP.

5. I contratti di assicurazione che vengono stipulati tra detti enti e le imprese assicuratrici prescelte non possono avere una durata superiore ad un anno, salvo i contratti di durata pluriennale ma a premio unico.

6. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai rapporti assicurativi con imprese di assicurazione controllate dall'ente avente come scopo l'assicurazione dei rischi dell'ente medesimo.

7. Il controllo sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo è demandato all'ISVAP, il quale, in caso di palese inosservanza delle stesse da parte di un'impresa assicurativa, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle sanzioni previste dall'articolo 43 della legge 10 giugno 1978, n. 295. In caso di reiterata violazione delle norme di cui sopra, l'ISVAP ha facoltà di proporre al Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle misure di cui all'articolo 57 della predetta legge.
20. 03.

Bellocchio, Bruzzani.

*Dopo l'articolo 20-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 20-*ter.*
(Funzioni della Commissione consultiva per le assicurazioni private e di interesse collettivo).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una Commissione consultiva per le assicurazioni private e di interesse collettivo, presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

2. La Commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) per i problemi del mercato nazionale e per i problemi assicurativi di carattere internazionale.

3. La richiesta di parere della Commissione è obbligatoria:

a) sulle condizioni di polizza e le tariffe per le assicurazioni di natura obbligatoria e di interesse collettivo;

b) sulle concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni, nonché di nuovi rami di attività;

c) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private;

d) sui provvedimenti conseguenti alla ratifica delle convenzioni internazionali;

e) sulle modalità della fusione e le norme statutarie che si rendessero necessarie nel caso di fusione tra le aziende di assicurazione e fra imprese di riassicurazione;

f) sui provvedimenti in materia di liquidazione delle imprese di assicurazione e sulle revoche dall'esercizio dell'assicurazione;

g) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

h) sulla nomina di commissari di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

4. La Commissione consultiva per le assicurazioni private e di interesse collettivo è convocata, entro sette giorni dalla data di ricezione della relazione dell'ISVAP, ogni qualvolta venga proposta nei confronti di una compagnia di assicurazioni la revoca dall'esercizo dell'attività assicurativa o il suo commissariamento o la messa in liquidazione coatta amministrativa.

5. Nei casi d'urgenza i relativi decreti possono essere adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Il Ministero può chiedere il parere della Commissione sugli schemi di disegni di legge concernenti le assicurazioni private o di interesse collettivo e su ogni altra questione concernente l'esercizio di dette assicurazioni che ritenga opportuno sottoporre all'esame della Commissione o su proposta di un terzo dei membri della stessa.
20. 04.

Bellocchio, Bruzzani.

*Dopo l'articolo 20-*ter *aggiungere il seguente:*

ART. 20-*quater.*
(Albo degli agenti di assicurazione).

1. L'alinea dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è così modificato: « Costituiscono titoli equipollenti della sola prova scritta di idoneità di cui alla lettera *d)* del precedente articolo: ».

2. All'articolo 8 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« Gli iscritti alla sezione prima, anche se provenienti dalla sezione seconda, al

termine del primo biennio di attività devono dimostrare con apposita documentazione di aver partecipato, in detto biennio, a corsi di aggiornamento professionale o presso istituti specializzati, per una durata complessiva di almeno centocinquanta ore ».

3. All'articolo 17 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'iscritto all'albo deve trasmettere all'impresa rappresentata (in alternativa alla camera di commercio terrritorialmente competente) copia della ricevuta di versamento della tassa annua ».

4. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è così sostituito:

« Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione e comunque qualsiasi atto compiuto in violazione della presente legge è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 ».
20. 05.

Bellocchio, Bruzzani.

*Dopo l'articolo 20-*quater *aggiungere il seguente:*

ART. 20-*quinquies.*
(Ordinamento di vigilanza).

1. Considerati gli interessi collettivi conessi con la loro funzione, le finanziarie consortili costituite agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, il relativo statuto, le norme che regolano la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci, nonché le modalità di alienazione di società risanate, sono approvate, sentito l'ISVAP, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Del consiglio di amministrazione delle finanziarie di cui al comma 1 fanno parte, per un terzo dei suoi componenti, esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'ISVAP.

3. Il collegio sindacale è costituito da esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'ISVAP.

4. Le finanziarie di cui al comma 1 sono tenute a presentare ogni anno al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano previsionale triennale sullo stato delle imprese in gestione, indicando i costi e i tempi del risanamento. Quando tale piano non concordasse con quanto previsto dai decreti ministeriali per le singole imprese amministrate, il Ministro può, sentita l'ISVAP, autorizzare la finanziaria a continuare nell'opera di risanamento per il maggior tempo e con i costi documentati come necessari, purché complessivamente essi non esorbitino il termine di cinque anni e i limiti massimi previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nel triennio di previsione, tenuto conto anche degli incrementi di mercato.
20. 06.

Bellocchio, Bruzzani.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 8,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI
DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 20 aprile 1990

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO